

**Presidente.** L'onorevole Rubini non avendo insistito nell'aggiunta proposta all'articolo primo, pongo a partito l'articolo primo come è proposto dalla Commissione, riservato un ordine del giorno dell'onorevole Pivano.

(È approvato).

Ora, onorevole relatore, accetta come ordine del giorno la proposta dell'onorevole Pivano?

**Rava, relatore.** La Commissione l'accetta, sopprimendo le ultime parole « dell'esercizio 1902-1903. »

**Presidente.** Allora pongo a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pivano. Esso è il seguente:

« Dei lavori che saranno eseguiti d'urgenza in virtù del presente progetto di legge, e così del modo con cui saranno stati spesi i 25 milioni di cui in esso, il Governo farà speciale e dettagliata relazione al Parlamento come allegato al conto consuntivo. »

(È approvato).

#### Art. 2.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a versare allo Stato, su mandati a favore del ministro del tesoro, le somme necessarie per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, e sino al detto limite di 25 milioni.

Sulle somme stesse sarà corrisposto l'interesse del 4 per cento.

Sugli interessi non sarà dovuta l'imposta di ricchezza mobile.

A questo articolo gli onorevoli Wollemborg e Sinibaldi hanno presentato un'aggiunta, che, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Wollemborg, s'intende ritirata.

Pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 2-bis, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

« Nel bilancio dell'entrata, alla categoria « Movimento di capitali », verrà istituito apposito capitolo *per memoria*, per imputarvi, a misura che saranno versate nelle Casse dello Stato, le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti, a termini dell'articolo precedente.

« Con decreti del Ministero del tesoro, emessi a richiesta di quello dei lavori pubblici, le somme di cui sopra verranno iscritte nel bilancio di quest'ultimo Ministero, in aumento alle dotazioni dei capitoli riguardanti le opere, cui le somme stesse saranno da destinarsi o in capitoli da istituirsi qualora le dotazioni stabilite

dalle leggi speciali fossero da inscrivere in esercizi successivi a quelli nei quali occorre eseguire i lavori. »

Se niuno chiede di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

All'articolo 3 del disegno ministeriale la Commissione ed il Ministero propongono questa nuova dizione:

« La restituzione alla cassa depositi e prestiti delle somme di cui all'articolo 2 avrà luogo in 5 annualità a cominciare dall'esercizio 1905-1906, trasportando nella categoria *Movimento di capitali* del bilancio del Ministero del tesoro le somme assegnate alle opere per le quali furono erogate le anticipazioni ».

A questo articolo l'onorevole Rubini aveva proposto un emendamento. Insiste?

**Rubini.** Avevo già dichiarato che ritiravo quella modificazione, che era coordinata all'altra dizione dell'articolo.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Wollemborg aveva proposto la soppressione di questo articolo 2. Il che equivale a votare contro.

Metto dunque a partito questo articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nella somma di 25 milioni sono comprese lire 100,000 per l'assunzione di venti ingegneri con lo stipendio di lire 3,500; e di dieci disegnatori e dieci assistenti con lo stipendio di lire 1,500. La loro nomina è limitata ad un solo anno; e vi si provvederà in seguito a concorso per titoli, preferendosi, a parità di condizione, quelli che, avendo servito lo Stato, furono licenziati per soppressione di posti.

Il giudizio del concorso degli ingegneri, disegnatori ed assistenti è affidato ad una Commissione composta di un membro del Consiglio di Stato, e di due componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, designati rispettivamente dai presidenti dei due Consigli.

**De Bellis.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**De Bellis.** Devo rivolgere brevi e semplici preghiere al ministro dei lavori pubblici. Questo articolo è stato modificato con nuove proposte, d'accordo col ministro. A proposito dei nuovi impiegati è detto: « La loro nomina è limitata ad un solo anno, e vi si provvederà in seguito a concorso per titoli, preferendosi, a parità di condizione, quelli